



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza
degli Alimenti e la Nutrizione
Ufficio 2 Igiene degli alimenti ed esportazione

N.
Risposta al Foglio del
N.

VIA PEC

Ministero della Salute
0023712-07/06/2017-DGISAN-MDS-P
DGISAN

0023712-P-07/06/2017



Lega Anti Vivisezione lav@legalmail.it

ASSESSORATI ALLA SANTA' DELLE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME

LORO SEDI

e p.c.

Segreteria Ministro

e

Segreteria Capo di Gabinetto

SEDE

Oggetto: precisazioni in merito all'accesso degli animali agli esercizi di vendita al dettaglio degli alimenti

In riferimento alla nota inviata via mail in data 06/06/2017 dal Presidente della "Lega Italiana Anti Vivisezione" (LAV) al Ministro della Salute e alle dichiarazioni rese alla stampa dalla stessa LAV, si ritiene opportuno richiamare nuovamente quanto citato dalla normativa vigente.

Il Reg. (CE) n. 852/04, stabilisce all'allegato II, capitolo IX; punto 4:

"Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni)".

Gli esercizi di vendita al dettaglio rientrano nel campo di applicazione del citato Regolamento e pertanto ad essi si applica quanto sopra riportato.

Il Reg. (CE) n. 852/2004 non prevede che quanto disposto in merito all'accesso di animali domestici nelle strutture alimentari decada quando gli alimenti sono esposti e conservati negli scaffali degli esercizi di vendita. Laddove i Regolamenti delle Autorità Comunali e Regionali consentano

l'accesso degli animali domestici negli spazi aperti al pubblico, onde non entrino in contrasto con quanto previsto dal citato Regolamento comunitario, l'OSA deve comunque escludere, attraverso idonee modalità, attestate nelle sue procedure di autocontrollo, che gli animali vengano a contatto diretto o indiretto con gli alimenti sia sfusi che confezionati. All'OSA che contravviene a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 852/2004 si applicano le sanzioni di cui al Decreto Legislativo 193/2007, articolo 6.

Con riferimento al DPR 320/1954, si precisa che esso è anteriore al Reg. (CE) n. 852/2004 e non entra nel merito della materia della sicurezza degli alimenti (in proposito si segnala che il riferimento fatto dal presidente LAV nella citata mail all'art. 83 del DPR 320/1954 è erroneo in quanto esso non riguarda l'accesso degli animali domestici negli esercizi di vendita alimentari e nei ristoranti, facendo riferimento specifico invece alla profilassi della Rabbia).

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe RUOCCO

